



COPIA

Città di Medicina

DELIBERAZIONE N.45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE *PRIMA* SEDUTA *PUBBLICA*

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Ventidue** del mese di **Maggio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data **16/05/2014**, prot. n. **0008328** fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Signor Sindaco – Onelio Rambaldi e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Giacometti.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

	Presente	Assente	Assente Giustif.		Presente	Assente	Assente Giustif.
Rambaldi Onelio	1			Garda Andrea	1		
Bucciarelli Francesco	1			Cattani Lucia	1		
Trombetti Paolo	1			Zuppiroli Paola		1	
Chiocchini Maria Elena	1			Tosi Gianni		1	
Rossi Celestina	1			Landi Francesco	1		
Monti Marco		1		Sarti Valter	1		
Dall'Olio Ugo	1			Flaiani Roberto	1		
Fiorentini Germana	1			Periani Tiziano	1		
Filippini Michele	1			Bishop Kim	1		
Cavalli Alfredo	1			Zirotti Andrea		1	
Vignoli Michela	1						

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 4

Sono presenti gli Assessori esterni: Ventura Valeria, Balestrazzi Mauro, Galetti Marco, Montanari Matteo.

Il Presidente, dato atto che il Consiglio comunale è stato convocato per determinazione del Sindaco, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza; previa designazione degli scrutatori Signori: Periani Tiziano, Fiorentini Germana, Trombetti Paolo, dichiara aperta la seduta.

Sono usciti i Consiglieri Flaiani Roberto, Sarti Valter, Bishop Kim.
Consiglieri presenti n. 14

OGGETTO N. 45 DEL 22/05/2014:

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Relaziona l'Assessore Balestrazzi Mauro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 38 del D.Lgs 267/2000 che prevede al comma 5:

I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Rilevato che i decreti di indizione dei comizi elettorali sono stati pubblicati l'11 aprile c.a, e che pertanto sono adottabili solo atti urgenti e improrogabili;

Ritenuto che il provvedimento in esame si configuri urgente e improrogabile per assicurare il corretto ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista lo schema di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi Associato, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario approvare il regolamento comunale TASI, anche al fine di definire i contenuti del tributo, nell'ambito della vigente disciplina e in virtù della potestà regolamentare attribuita all'Ente;

Richiamate le deliberazioni C.C. n. 43 e C.C. n. 44 adottate in data odierna con la quale l'Amministrazione Comunale provvede ad approvare rispettivamente il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e la determinazione delle aliquote IMU anno 2014;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convenzioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;

Richiamata la deliberazione della Giunta circondariale n. 45 del 28/12/12, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il contingente di personale comandato destinato all'Ufficio tributi associato, conseguente all'ingresso del Comune di Medicina nella gestione associata con decorrenza 01.01.2013 e prorogato l'incarico di direzione dell'Ufficio Tributi Associato al Dott. Caravita Antonio;

Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita;

Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45 del 28.12.2012;

Visto il decreto prot.n.2764/2/2013 del rinnovato Presidente del Nuovo Circondario Imolese di conferma dell'incarico di Direzione e di quelli di posizione organizzativa;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, nonchè riducibile e differenziabile in relazione alle diverse tipologie di immobile fino all'azzeramento";

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato DL n. 201/2011»;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13/2/2014 (G.U. n. 43 del 21/2/2014) che differisce ulteriormente per l'anno 2014 dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, il quale ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il D.L. 16/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che prevede l'ulteriore proroga al 31/7/2014 del termine di cui sopra;

Vista la proposta di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi Associato, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciato con il verbale n. 32 del 30/04/2014, allegato alla delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Affari Istituzionali con verbale del 3/5/2014 conservato agli atti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Ufficio Tributi Associato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese:
favorevoli: n. 13
astenuti: n. 1 Periani Tiziano

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2014;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese:
favorevoli: n. 13
astenuti: n. 1 Periani Tiziano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MEDICINA
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Approvato con delibera di C.C. n.

del

Indice

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo	3
Art. 3 – Presupposto impositivo	3
Art. 4 – Definizione di fabbricato e di area fabbricabile, oltre che abitazione principale e sue assimilazioni ed equiparazioni	3
Art. 5 – Soggetti passivi	4
Art. 6 – Base imponibile	5
Art. 7 – Aliquote	5
Art. 8 - Detrazione per abitazione principale	5
Art. 9 – Dichiarazione	6
Art. 10 – Versamenti	6
Art. 11 – Rimborsi e compensazione	6
Art. 12 – Funzionario responsabile	7
Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni	7
Art. 14 – Riscossione coattiva	8
Art. 15 - Esenzioni	8
Art. 16 - Contenzioso	8
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento	8
Art. 18 – Clausola di adeguamento	8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e relative pertinenze, così come da definizione data ai fini dell'IMU.

Art.4 – Definizione di fabbricato e di area fabbricabile, oltre che abitazione principale e sue assimilazioni ed equiparazioni

1. Ai fini del tributo Tasi di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
 - per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità

effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Ai fini della applicazione della Tasi sono richiamate le disposizioni in materia di imposta municipale propria che disciplinano le equiparazioni in ordine alla abitazione principale. Si considera quindi direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- c) allo stesso regime dell'abitazione di cui alle lettere a) e b) soggiace l'eventuale pertinenza.
- d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008 – G.U. 146 del 24.6.2008;
- f) casa coniugale assegnata al coniuge ivi residente, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co.1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 5 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 4.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

Il disposto non si applica alla fattispecie prevista all'art.4, comma 2, lett.d), per le quali il soggetto passivo è la cooperativa edilizia.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

7. Il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazioni finanziaria, è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, quest'ultima da intendersi nel periodo intercorrente dalla data di stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 9 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, qualora sussista la possibilità di trasformazione a norma dello strumento urbanistico vigente, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile, commisurata alla superficie utile trasformabile, alla destinazione consentita dalla norma urbanistica ed alla zona in cui è inserito l'immobile.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 7 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione a favore dell'abitazione principale e dei fabbricati abitativi alla stessa assimilati e/o equiparati – art.4, comma 2 - stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o

dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è detratto l'importo stabilito con la medesima delibera di cui all'art. 7. Tale detrazione – ripartita tra coloro che abitano l'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso - è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 10 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di

TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e di autorizzazione alla compensazione.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 12 – Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento della TASI, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

10. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 14– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12.

Art. 15 – Esenzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014, sono esenti da TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell'I.C.I. La lettera i) è applicata tenendo ferme le disposizioni dell'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
2. Sono altresì esenti gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione è concessa su richiesta la quale deve essere corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

Art. 16 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 18 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Città di Medicina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.modifiche
sulla proposta di deliberazione di **Consiglio** avente per oggetto:

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

- Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
 - La proposta di deliberazione in oggetto
- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Medicina, 14 aprile 2014

Il Dirigente Servizio Tributi Associato
dott. Antonio Caravita




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Medicina, 14 aprile 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Giuseppina Rinaldi



VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche

Si rilascia il visto di attestazione della copertura finanziaria.

Medicina, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Giuseppina Rinaldi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Onelio Rambaldi


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

=====
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 23 maggio 2014 al 6 giugno 2014.

Dalla residenza comunale, addì 23 maggio 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cinzia Giacometti

=====
Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====
Deliberazione non sottoposta a controllo eventuale.

Diventa esecutiva per avvenuta pubblicazione

(Art.134, comma 3 D.Lgs.18/8/2000 n. 267)

in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====